



# COMUNE DI BARONE C. SE

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Comunale, 1 10010 Barone Canavese.  
TEL e FAX. 011/9898025  
E-mail : [info@comune.barone.to.it](mailto:info@comune.barone.to.it)

**ORDINANZA n°18 /2019**

### ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO NUMERICO DELLE COLONIE DEI COLOMBI NEL TERRITORIO COMUNALE

#### IL SINDACO

**Viste** le segnalazioni dei cittadini residenti nel centro urbano con le quali si evidenziano i disagi e la pericolosità derivante dallo stazionamento e proliferazione dei piccioni;

**Considerato** che i piccioni ed i colombi sono uccelli granivori ad abitudini stanziali, ovvero non migrano ma vivono in modo stabile nel territorio, che si sono adattati all'ambiente urbano e sono divenuti onnivori;

**Dato** che la colonizzazione da parte dei piccioni nei centri abitati è favorita dalla condizione microclimatica, dalla disponibilità di stazzi di nidificazione, dalla disponibilità di alimenti e dalla quasi assenza di predatori specifici;

**Tenuto conto** delle problematiche ambientali e sanitarie connesse alla presenza dei piccioni nei centri urbani, dei notevoli disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo e per gli animali domestici, e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale;

**Atteso**, altresì, che l'aumento di tale popolazione costituisce un serio pericolo di carattere igienico-sanitario dovuto al fatto che i suddetti animali per la loro natura endemica sono serbatoio di parassiti, in particolare zecche, vettori di numerose malattie infettive (rickettsiosi, borreliosi o malattia di Lyme,) che facilmente possono colpire la popolazione umana e gli animali domestici nonché con la fecalizzazione ambientale vi è proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni;

**Ritenuto**, in considerazione del grave pregiudizio nonché del permanere delle condizioni di disagio igienico sanitario, di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute e benessere pubblico, nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, intervenendo per l'eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l'uomo;

**Ritenuto** pertanto di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover:

1. Sospendere l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità di esemplari;
2. Ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, pertugi nei muri dei palazzi, edifici dismessi;
3. Ridurre i luoghi di sosta.

**Tenuto conto** che è vietata la soppressione di colombi e piccioni se non in possesso di apposita qualifica di "Operatori Faunistici Abilitati" e secondo i piani stabiliti dai Servizi competenti della Città Metropolitana di Torino.

#### VISTI

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 50, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, °241;

### **ORDINA**

**a tutti i cittadini di non alimentare i piccioni presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, e di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze di scarto o avanzi alimentari;**

Ai proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici e privati situati all'interno del Comune interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a:

- **Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, sottotetti, travate prospicienti le vie e piazze pubbliche, applicando laddove necessario, schermature e dissuasori non cruenti sui punti di posa. I dissuasori più comuni ed economici sono costituiti da serie di punte plastiche (con la testa smussata) montate su fasce di polycarbonato flessibile, che si adattano anche a superfici arrotondate.**
- Rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
- Mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- Ai proprietari di immobili ai sensi del D.M. 02-04 1968 n. 1444 è fatto obbligo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria che interessino le parti comuni dell' edificio (muri maestri, balconi, tetto) di :
  - dotare gli edifici di idonei dissuasori al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione di piccioni;
  - provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti o altro mezzo idoneo, degli accessi ai siti atti alla sosta e nidificazione dei piccioni.

Dato atto che per quanto riguarda la chiusura dei siti ove gli stessi colombi possono nidificare o comunque trovare riparo, si ritiene necessario, per la difficoltà degli accorgimenti da adottare, fissare al 30/04/2016 il termine massimo entro il quale i proprietari degli immobili debbano effettuare tali interventi.

### **STABILISCE**

Le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della **sanzione amministrativa per un importo pari ad Euro 120,00**, prevista all'art 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Per le motivazioni e considerazioni sin qui espresse, verranno, se necessario, emessi ulteriori provvedimenti sindacali con prescrizioni, divieti e sanzioni.**

### **RICORSI**

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi del 4° comma dell'art.3 della legge 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni, e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

### **INCARICA**

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Competenti all'esecuzione della presente Ordinanza.

Barone Canavese, lì 14 Agosto 2019



  
**IL SINDACO**